



La certificazione delle competenze

2 febbraio 2016

Certificazione delle competenze professionali

La [legge 28 giugno 2012, n. 92](#), recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», ha previsto una delega al Governo per la costituzione di un **Sistema nazionale di certificazione delle competenze**, basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale, volto ad attestare le competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali.

Più specificamente, l'[art. 4, comma 58, della L. 92/2012](#) ha delegato il Governo alla definizione delle **norme generali** e dei **livelli essenziali delle prestazioni** per l'individuazione e validazione degli **apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali**, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, mentre i commi da 64 a 68 hanno introdotto il **sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze**.

In attuazione della delega è stato adottato il [D.Lgs. 13/2013](#) con cui sono definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli **apprendimenti non formali e informali**, nonché degli **standard minimi di servizio** del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Le norme hanno lo scopo di valorizzare il c.d. **apprendimento permanente**, cioè le attività intraprese dalla persona nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di continua crescita dell'individuo e per una sua "spendibilità" nel mercato del lavoro. Nel corso di tale apprendimento si realizzano le competenze, cioè un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei tre contesti (formale, non formale e informale).

In particolare, il d.lgs. identifica i **oggetti abilitati ad erogare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze** nei cd. **enti titolati** (cioè ogni soggetto, pubblico o privato, comprese le C.C.I.A.A., autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, **comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione ai rispettivi ambiti di titolarità).

Viene inoltre avviato il **sistema nazionale di certificazione delle competenze**, consistente nell'insieme dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli *standard* minimi indicati nello stesso D.lgs., sul quale è previsto uno specifico **monitoraggio** (art. 9).

Si ricorda che con il **D.M. 26 settembre 2012**, emanato in attuazione dell'[articolo 6 del D.Lgs. 167/2011](#) (T.U. sull'apprendistato) è stato definito il **sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato**.

Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze (nel rispetto dei principi di terzietà e indipendenza) è preposto un **comitato tecnico nazionale**.

Al fine di uniformarsi alle direttive europee e per favorire l'incontro tra domanda ed offerta all'interno del mercato del lavoro europeo, l'art. 8 istituisce il **repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**, che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali dei titoli di istruzione e formazione (compresi quelli di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali).

In base all'art. 11, fino alla completa implementazione del repertorio nazionale, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento.

In tale contesto si inserisce la creazione, ad opera del [D.Lgs. 276/2003](#), del **libretto formativo del cittadino**, contenente le informazioni relative ai percorsi formativi e ai periodi lavorativi della persona interessata, con l'obiettivo di documentarne il curriculum formativo e professionale.

Attualmente, a seguito dell'emanazione del [D.Lgs. 150/2015](#) (contenente disposizioni per il **riordino della normativa sui servizi per il lavoro e sulle politiche attive**, attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183/2014), le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo (di cui all'art. 2 del richiamato [D.Lgs. 276/2003](#)) sono da intendersi riferite al **nuovo fascicolo elettronico del lavoratore**, istituito dall'[articolo 14 del D.Lgs. 150/2015](#).

Il fascicolo elettronico del lavoratore contiene le informazioni relative non solo ai percorsi educativi e formativi, ma anche ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed al versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali.

La base informativa per la formazione ed il rilascio del suddetto fascicolo (liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati) è costituita dalle informazioni del **Sistema informativo unico delle politiche del lavoro**, realizzato dall'**ANPAL** (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, istituita dal medesimo [D.Lgs. 150/2015](#)), costituito:

- dal sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;
- dall'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
- dai dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ivi incluse la scheda anagrafica e professionale);
- dal sistema informativo della formazione professionale.

Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati (nel rispetto della normativa in merito alla protezione dei dati personali). Per realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, l'ANPAL gestisce l'**albo nazionale degli enti di formazione accreditati** e realizza un **sistema informativo della formazione professionale**, dove sono registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.

Per la realizzazione del suddetto sistema informativo l'ANPAL definisce le modalità e gli standard di conferimento dei dati da parte dei soggetti che vi partecipano.

Certificazione delle competenze degli studenti

Nell'ambito delle deleghe recate dalla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (legge [n. 107/2015](#)), l'articolo 1, **comma 181, lett. i** prevede l'**adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti**, nonché degli esami di Stato, **anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze**, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai [decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89](#).

Di seguito si fornisce un riepilogo del quadro normativo ricostruito ai fini dell'esame del disegno di legge, poi diventato [L. 107/2015](#):

La valutazione degli studenti

In materia, le ultime novità sono state introdotte con gli artt. 2 e 3 del [D.L. 137/2008 \(L. 169/2008\)](#). In particolare, l'art. 2 ha previsto la reintroduzione del voto in condotta per gli **"studenti"** nella **scuola secondaria di primo e di secondo grado**. L'art. 3 ha, invece, previsto la valutazione in decimi del rendimento degli **"alunni"** nella scuola primaria e **secondaria di prim grado**.

Le disposizioni in materia di valutazione **"degli alunni"** (espressione nella quale sono stati ricompresi quanti frequentano sia il primo che il secondo ciclo di istruzione) sono poi state coordinate, come previsto dallo stesso [D.L. 137/2008](#), con il [DPR 122/2009](#) che, in base al suo stesso art. 14, **co. 8, può essere rivisto, con modifiche e integrazioni**, in relazione alla ridefinizione degli assetti del sistema scolastico derivanti dall'[art. 64 del D.L. 112/2008 \(L. 133/2008\)](#).

Sulle modalità di valutazione, si veda l'apposito [approfondimento web](#).

La disciplina sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di primo grado

Con [circolare n. 48 del 31 maggio 2012](#) il MIUR ha fornito istruzioni a carattere permanente sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, facendo anzitutto riferimento alla sintesi in materia operata con il [DPR 122/2009](#).

L'art. 3 di quest'ultimo prevede che all'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle **prove scritte e orali**, compresa la **prova scritta nazionale** di cui all'art. 11, co. 4-ter, del [d.lgs. 59/2004](#), che è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla prova nazionale sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'INVALSI, conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche.

La circolare 48/2012 precisa che le **prove scritte** continuano a riguardare, come in passato, **italiano, matematica e lingue straniere**. Il **colloquio** verte sulle **discipline di insegnamento dell'ultimo anno**, escluso l'insegnamento della religione cattolica.

La disciplina sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado

L'[art. 3 della L. 425/1997](#) – come, da ultimo, sostituito dall'[art. 1 della L. 1/2007](#) - prevede che l'esame di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione comprende **tre prove scritte ed un colloquio**.

La **prima prova scritta** è volta ad accertare la padronanza della **lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento**, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dello studente. La **seconda prova scritta** ha per oggetto **una delle materie caratterizzanti** il corso di studio. Le **materie** oggetto della seconda prova scritta sono **individuate dal Ministro** entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. La **terza prova scritta** è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è correlata al piano dell'offerta formativa. Essa è a carattere pluridisciplinare, **verte sulle materie dell'ultimo anno di corso** e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti, ed è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

I modelli per l'elaborazione di tale prova sono predisposti dall'INVALSI.

Il **colloquio** si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai **programmi** e al lavoro didattico **dell'ultimo anno di corso**.

Nella GU n. 45 del 24 febbraio 2015 è stato pubblicato il DM 29 gennaio 2015, n. 10, recante il Regolamento per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato, che ha abrogato l'art. 2 del precedente DM 23 aprile 2003, n. 139.

Si ricorda, infine, che i commi da 350 a 352 dell'[art. 1 della L. 190/2014](#) (legge di stabilità 2015) hanno previsto che con decreto ministeriale (che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) si **modifichi la disciplina inerente la composizione delle commissioni** per gli esami di maturità e i compensi per i relativi componenti. Ha, altresì, previsto l'utilizzazione delle economie che da ciò deriveranno per gli interventi ai quali è destinato il Fondo "La buona scuola" di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 1.

Si evidenzia che, con riferimento alla previsione di modifica della disciplina "con effetto dall'anno 2015", [il 25 marzo 2015, rispondendo](#) all'interrogazione a risposta immediata [3-01391](#), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto presente che "essendo intervenuta ad anno scolastico avviato, non può che trovare piena applicazione a partire dall'anno scolastico 2015-2016"

La certificazione delle competenze degli studenti

La certificazione delle competenze degli studenti è stata prevista dall'**art. 10** del [DPR 275/1999](#) che, in particolare, ha disposto che con decreto ministeriale sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, che indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

In seguito, è stata prevista dalla [L. 53/2003](#).

Da ultimo, è intervenuto l'**art. 8** del [DPR 122/2009](#) in base al quale nel primo ciclo dell'istruzione le competenze acquisite dagli "alunni" sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi.

Per il secondo ciclo di istruzione il DPR dispone che sono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della **certificazione circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione**, di cui all'articolo 4 del DM 139/2007, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

Dispone, altresì, che la **certificazione finale ed intermedia** per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai **percorsi di istruzione e formazione professionale** è definita dall'[art. 20 del](#)

[d.lgs. 226/2005.](#)

Per la **certificazione** relativa agli **esami di Stato** conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di **secondo grado** fa riferimento all'[art. 6 della L. 425/1997](#).

In generale, prevede che le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'INVALSI e delle principali rilevazioni internazionali.

Infine, dispone che i modelli per le certificazioni delle competenze sono adottati con decreto ministeriale.

Il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è stato adottato con DM 27 gennaio 2010 (pubblicato nella GU 25 giugno 2010, n. 146).

Con [circolare ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015](#) il MIUR ha messo a disposizione delle scuole, ai fini di una adozione graduale e sperimentale, "attesa la loro natura di "documento di lavoro" non ancora formalizzato sul piano normativo" due distinti modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, corredati di "Linee guida" per la loro compilazione.

Quadro normativo in ambito europeo

Il tema della certificazione delle competenze, in ambito europeo, è stato recentemente affrontato nel [Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - COM\(2015\) 610 final - E' il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione](#), presentato il 27 ottobre 2015.

Il **programma legislativo della Commissione europea per il 2016** prevede una serie di iniziative per combattere la disoccupazione (in particolare quella giovanile e quella di lunga durata) e promuovere gli investimenti nel capitale umano. A tal fine, la Commissione intende presentare una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre l'orizzonte temporale del 2020.

Tra le 23 nuove iniziative, indicate nell'[Allegato 1](#), la Commissione - allo scopo di dare nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e all'inclusione sociale, intende promuovere, in particolare, gli investimenti nel capitale umano lungo tutto l'arco della vita, che si tratti di formazione professionale, istruzione superiore, competenze digitali e di alta tecnologia e **preannuncia una iniziativa (Agenda per le nuove competenze per l'Europa)** diretta a **promuovere lo sviluppo delle competenze, compreso il riconoscimento reciproco delle qualifiche**, a sostenere la formazione professionale e l'istruzione superiore e a sfruttare appieno il potenziale dei posti di lavoro digitali. L'iniziativa - ad oggi - non è stata ancora presentata.

Per una descrizione del programma - attualmente sottoposto all'esame parlamentare delle Camere, unitamente alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) e al Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) - si invita a consultare il dossier di documentazione ["Il Programma dell'Unione europea per il 2016"](#).

Più in generale, la disciplina europea sul tema della certificazione delle competenze è riconducibile ai seguenti atti:

[Decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze \(EUROPASS\)» del 15 dicembre 2004](#)

La decisione istituisce **un quadro comunitario unico per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze** mediante l'istituzione di una **raccolta personale e coordinata di documenti**, denominata **Europass**, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie qualifiche e competenze in tutta Europa.

L'utilizzazione di Europass o di qualsiasi documento Europass non impone obblighi né conferisce diritti, tranne quelli stabiliti nella decisione.

L'obiettivo è quello di garantire una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze che agevoli, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un'istruzione e una formazione di qualità, e faciliti inoltre la mobilità tra i vari paesi ed i vari settori nel campo dell'occupazione. Si tratta di aiutare i cittadini a presentare le proprie competenze e qualifiche in modo più efficace per trovare lavoro o maturare un'esperienza di formazione; aiutare i datori di lavoro a comprendere le competenze e le qualifiche della forza lavoro; aiutare gli enti d'istruzione e formazione a stabilire e comunicare il contenuto dei programmi formativi.

Sono previsti **cinque documenti** per far capire chiaramente e facilmente le competenze e qualifiche in Europa.

Due documenti sono di libero accesso e compilati dai cittadini europei:

- [Curriculum vitae](#) che aiuta a presentare le competenze e qualifiche in modo più efficace.
- [Passaporto delle lingue](#) che è uno strumento di autovalutazione delle competenze e delle qualifiche linguistiche.

Tre documenti vengono rilasciati da enti d'istruzione e formazione:

- [Europass mobilità](#) che registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese europeo;
- [Supplemento al certificato](#) che descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori di certificati d'istruzione e formazione professionale.
- [Supplemento al diploma](#) che descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori di titoli d'istruzione superiore.

E' inoltre prevista l'attivazione di una rete di [Centri Nazionali Europass](#) .

Sullo stato di attuazione di Europass, si veda la nota informativa [Europass 2005 -2020: successi e prospettive](#).

[Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006](#)

Le **competenze chiave** sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini adeguate al contesto sono essenziali per ogni individuo in una società basata sulla conoscenza. Tali competenze costituiscono un **valore aggiunto per il mercato del lavoro, la coesione sociale e la cittadinanza attiva**, poiché offrono flessibilità e capacità di adattamento, soddisfazione e motivazione. Siccome dovrebbero essere acquisite da tutti, la raccomandazione del 18 dicembre 2006 propone uno strumento di riferimento per i paesi dell'Unione europea (UE) per assicurare che queste competenze chiave siano pienamente integrate nelle loro strategie ed infrastrutture, soprattutto **nel contesto dell'istruzione permanente**.

In sintesi*, le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono una **combinazione di conoscenze, abilità e attitudini** appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Le competenze chiave sono essenziali in una società della conoscenza e assicurano maggior **flessibilità ai lavoratori** per adattarsi in modo più rapido a un mondo in continuo mutamento e sempre più interconnesso. Inoltre, tali competenze sono un **fattore di primaria importanza per l'innovazione, la produttività e la competitività** e contribuiscono alla **motivazione e alla soddisfazione dei lavoratori e alla qualità del lavoro**.

Le competenze chiave dovrebbero essere acquisite: dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, preparandoli alla vita adulta, soprattutto alla vita lavorativa, formando allo stesso tempo una base per l'apprendimento futuro; dagli adulti in tutto l'arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e aggiornamento delle loro abilità. L'acquisizione delle competenze chiave si integra bene con i principi di parità e accesso per tutti. Il quadro di riferimento si applica anche e soprattutto ai gruppi svantaggiati, che hanno bisogno di sostegno per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse competenze di base, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata, le persone disabili, i migranti, ecc.

Otto competenze chiave

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate.

Queste competenze chiave sono:

- la *comunicazione nella madrelingua*, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali;

- la *comunicazione in lingue straniere* che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere;

- la *competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico*. La competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l'accento sugli aspetti del processo, dell'attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l'uso e l'applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino;

- la *competenza digitale* consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); *imparare ad imparare* è collegata all'apprendimento, all'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità;

- le *competenze sociali e civiche*. Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica;

- *senso di iniziativa e di imprenditorialità* significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per

raggiungere obiettivi. L'individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;

- *consapevolezza ed espressione culturali*, che implicano la consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l'accento è posto sul pensiero critico, la creatività, l'iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni.

[Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente \(EQF\) del 23 aprile 2008](#)

L'**EQF** è un quadro comune europeo di riferimento che **collega fra loro i sistemi di qualificazione di paesi diversi**, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra paesi e sistemi europei differenti. Si tratta di uno strumento indispensabile allo sviluppo di un mercato europeo dell'occupazione. Due sono i suoi principali obiettivi: **promuovere la mobilità transfrontaliera** dei cittadini e agevolare l'**apprendimento permanente**. In sintesi*, gli Stati membri sono invitati a stabilire i legami fra i sistemi di qualifica nazionali e il quadro europeo delle qualifiche (CEC). Migliorando la trasparenza delle competenze e delle qualifiche, il quadro europeo delle qualifiche (CEC) costituisce uno strumento di promozione degli strumenti d'[istruzione e di formazione permanente](#).

Questo quadro è comune all'**istruzione superiore** nonché alla **formazione professionale**. Esso consentirà ai cittadini europei di comunicare meglio le informazioni pertinenti relative alle loro competenze e alle loro qualifiche. Il miglioramento della trasparenza delle qualifiche consentirà ai cittadini di valutare il valore relativo delle qualifiche e ai datori di lavoro di apprezzare meglio il profilo, il contenuto e la pertinenza delle qualifiche sul mercato del lavoro. Consentirà anche ai centri d'istruzione e di formazione di confrontare il profilo e il contenuto dei loro programmi e di garantirne la qualità. L'adozione del CEC rafforzerà la mobilità dei lavoratori e degli studenti. Il CEC consente ai lavoratori di essere mobili pur essendo riconosciuti in termini di qualifiche al di fuori delle frontiere nazionali. Questo strumento valorizzerà il passaggio dalla vita professionale alla formazione e viceversa per tutta la durata della vita.

Funzionamento e messa in opera

Il CEC corrisponde ad uno strumento basato sui risultati dell'apprendimento e non sulla durata degli studi. I principali indicatori del livello di riferimento sono i seguenti:

- le abilità;
- le competenze;
- le conoscenze.

Il nucleo centrale del CEC è composto da un insieme di otto livelli di riferimento che descrivono:

- ciò che il discente sa;
- ciò che capisce;
- ciò che sa fare, indipendentemente dal sistema nel quale viene rilasciata tale o tal'altra qualifica.

A differenza del sistema che garantisce il riconoscimento accademico sulla base del periodo di studi, il CEC copre l'insieme dell'apprendimento e in particolare quello effettuato al di fuori del circuito dell'insegnamento formale e dei centri di formazione. Nel 2010, un sistema di confronto fra i sistemi nazionali e il quadro europeo dovrà essere istituito in tutti gli Stati partecipanti. Nel 2012 tutte le nuove qualifiche rilasciate dai centri di insegnamento post-secondario dell'UE faranno automaticamente riferimento a uno degli otto livelli di qualifica del CEC.

Strumento di cooperazione generale

Il CEC non intende sostituire ciascuno dei sistemi nazionali di qualifica ma completa l'azione degli Stati membri facilitando la cooperazione tra di essi. Questa iniziativa europea si basa sui quadri di qualifica nazionali mentre questi non si fondano su alcun modello unico. Al fine di mettere in atto questo quadro di cooperazione comune agli Stati membri, la Commissione insiste sulla necessaria fiducia reciproca e sul livello di impegno delle varie parti interessate che agiscono a livello nazionale, regionale o settoriale. La Commissione propone peraltro la designazione di un centro nazionale incaricato di coordinare i rapporti fra il sistema nazionale delle qualifiche e il CEC, creando da ora fino al mese di aprile 2009, un gruppo consultivo per il CEC composto da rappresentanti degli Stati membri, delle parti sociali europee e di altre parti interessate. Il CEC dovrebbe anche consentire alle organizzazioni settoriali internazionali di far corrispondere i loro propri sistemi di qualifiche con questo sistema comune agli Stati membri.

Termini chiave dell'atto

- *Sistema nazionale di qualifica*: l'insieme delle attività di uno Stato membro connesse al riconoscimento dell'istruzione e della formazione, nonché ad altri meccanismi che collegano l'insegnamento e la formazione al mercato del lavoro e alla società civile. Queste attività comprendono l'elaborazione e l'applicazione di disposizioni e di processi istituzionali che riguardano l'assicurazione della qualità, la valutazione e il rilascio delle qualifiche. Qualsiasi sistema nazionale di qualifica può essere costituito da numerosi sotto-sistemi e

includere un quadro nazionale delle qualifiche.

- *Qualifica*: il risultato formale di un processo di valutazione e di convalida ottenuto quando un'autorità competente stabilisce che un individuo possiede ai sensi di un processo di istruzione e di formazione gli acquis che corrispondono ad una determinata norma.

- *Abilità*: la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Il quadro europeo delle qualifiche fa riferimento ad abilità cognitive (ricorso al pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (basate sull'abilità e sull'impiego di metodi, di materiali, di strumenti e mezzi)

- *Competenza*: la capacità comprovata di utilizzare conoscenze, abilità e disposizioni personali, sociali o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e per lo sviluppo professionale o personale. Il quadro europeo delle qualifiche fa riferimento alle competenze in termini di responsabilità e di autonomia.

- *Organizzazione settoriale internazionale*: l'associazione di organizzazioni nazionali, comprese ad esempio organizzazioni di datori di lavoro e di organismi professionali che rappresentano gli interessi di settori nazionali.

[Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale \(EQAVET\) del 18 giugno 2009](#)

La Raccomandazione stabilisce un **quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità**, quale strumento di riferimento europeo comune. Su base volontaria, le autorità nazionali possono utilizzare gli aspetti che ritengono più utili per sviluppare, migliorare, orientare e valutare la qualità dei loro **sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP)**.

In sintesi*, il quadro contiene un ciclo di quattro fasi per la programmazione, attuazione, valutazione/accertamento e riesame/revisione dei sistemi di IFP. Ciascuna fase include criteri di qualità e descrittori indicativi per aiutare le autorità nazionali a fissare obiettivi, elaborare norme e procedere alle revisioni. Gli indicatori di riferimento, come gli investimenti nella formazione degli insegnanti, sono progettati per aiutare a valutare e migliorare la qualità dei sistemi di IFP. Le autorità nazionali sono incoraggiate a svolgere un ruolo attivo nell'ambito del quadro e a sviluppare ulteriormente principi, criteri di riferimento, indicatori e linee guida. I punti nazionali di riferimento per la garanzia della qualità tengono informati gli interessati sulle attività del quadro, ne sostengono e sviluppano l'attività e aiutano a valutarne i risultati. Le autorità nazionali devono revisionare il processo ogni quattro anni.

Nel maggio 2014 i governi dell'Unione europea (UE) hanno notato i progressi che sono stati fatti in materia di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione e hanno concordato sulla necessità di compiere ulteriori progressi.

La raccomandazione dovrebbe contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e garantire che nessuno resti senza qualifiche. Essa mira inoltre a migliorare l'interrelazione tra istruzione, formazione e occupazione.

Per maggiori informazioni consultare: [Sito Internet della Commissione europea sulla garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale](#) e [Contesto politico - Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità](#). Tra gli atti collegati, si segnalano la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativa all'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale [COM (2014) 30 final del 28.1.2014] e le Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla certificazione della qualità a sostegno dell'istruzione e della formazione (GU C 183 del 14.6.2014, pag. 30-35).

[Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012](#)

La **convalida dell'apprendimento non formale e informale** rappresenta lo strumento per fornire riconoscimento al complesso di conoscenze, abilità e attitudini di ciascun individuo, indipendentemente dall'acquisizione nell'ambito, o al di fuori, di un sistema formale di istruzione.

Ove validate (identificate, documentate, valutate, e/o certificate) dette competenze possono essere messe in evidenza e sfruttate per proseguire un percorso di istruzione o nel mondo del lavoro.

Agli Stati membri è richiesto di implementare le procedure necessarie per dare attuazione al processo di validazione **entro il 2018**, secondo [linee guida](#) adottate a livello europeo.

Un [inventario europeo](#) delle migliori pratiche adottate nei singoli Paesi membri viene costantemente aggiornato allo scopo di fornire una panoramica sullo stato di avanzamento in ambito di validazione. Per quanto riguarda l'Italia, si veda il [rapporto 2014](#).

[Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento \(UE\) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno \(«regolamento IMI»\)](#)

Nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno, la direttiva 2013/55/CE, di

modifica della direttiva 2005/36/CE, ha introdotto **numerose modifiche** alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione. La direttiva discende dalla necessità - emersa da valutazioni effettuate dalla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2005/36/CE - di **rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali** quali la complessità delle prassi e le irregolarità amministrative, i ritardi nelle procedure di riconoscimento e le resistenze corporative a livello nazionale.

Tra i punti più qualificanti della nuova disciplina si segnalano:

- l'introduzione di una **tessera professionale europea (E.P.C.)** volta a facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nell'UE; **inizialmente, l'EPC sarà disponibile solo per alcune professioni** selezionate che presentano una elevata mobilità e che figurano tra quelle per le quali è stato manifestato interesse;
- **l'accesso parziale** ovvero la possibilità per il professionista di esercitare in uno Stato membro l'attività solo nel settore per cui è pienamente qualificato nello Stato di origine, evitando l'obbligo di misure compensative;
- un **migliore accesso alle informazioni** relative al riconoscimento delle qualifiche professionali mediante il ricorso a punti di contatto unici istituiti nel quadro della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;
- il **riconoscimento del tirocinio professionale** svolto in altro Stato membro, a condizione che si attenga alle specifiche **linee guida** pubblicate per ogni professione;
- il **superamento della comparazione dei soli livelli di qualifica** ai fini del riconoscimento professionale (andranno considerate anche le conoscenze e le abilità acquisite con l'esperienza professionale o mediante formazione permanente);
- la **riduzione da due anni a un anno** dell'esperienza professionale richiesta per esercitare una **prestazione temporanea e occasionale** in altro Paese membro;
- la revisione dei **requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali** per i quali vige attualmente il riconoscimento automatico (medico, infermiere, ostetrica, odontoiatra, veterinario, farmacista e architetto);
- una diversa considerazione dei **livelli di qualifica ai fini del diritto di stabilimento**;
- la **possibilità di computare i crediti formativi nella durata di un programma di studio** sulla base del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi (*European Credit Transfer and Accumulation System*, ECTS). Tali crediti sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di insegnamento superiore dell'Unione e il loro impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che consentono di conseguire le qualifiche richieste per l'esercizio di una professione regolamentata.. Un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio, mentre per il completamento di un anno accademico sono di norma richiesti 60 crediti.
- l'introduzione di un **meccanismo di allerta** in base al quale le autorità competenti dei singoli Stati membri saranno tenute a segnalare alle proprie omologhe degli altri Stati membri i nominativi dei professionisti che lavorano in ambito sanitario (e che esercitano attività relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia) cui è stato vietato, da un'autorità pubblica o un tribunale, di esercitare, anche temporaneamente, la professione;
- la creazione di un **quadro di formazione comune e di verifiche professionali comuni** allo scopo di estendere il riconoscimento automatico a nuove professioni;
- la **possibilità**, per la Commissione UE, di **aggiornare la lista delle attività artigianali** per le quali è sancito il riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale;
- la trasformazione dei punti di contatto nazionali in **centri di assistenza**, con la creazione di sportelli fisici che forniscono informazione, consulenza e assistenza ai cittadini;
- la previsione di un **processo di trasparenza** con il quale ogni Stato membro dovrà esaminare la propria disciplina sulle professioni per verificare che non sia discriminatoria.

La direttiva 2013/55/UE è entrata in vigore il 17 gennaio 2014; gli Stati devono recepirla entro il 18 gennaio 2016. L'*iter* di recepimento nell'ordinamento italiano è in corso di completamento. Nel novembre 2015 è stato presentato alle Camere l'[atto del Governo n. 239](#) su cui, lo scorso 13 gennaio 2016, la Camera dei deputati ha espresso i pareri di competenza.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/983 di esecuzione \(UE\) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio \(Testo rilevante ai fini del SEE\)](#)

La procedura di rilascio della tessera professionale europea e l'applicazione del meccanismo di allerta di cui alla direttiva 2005/36/CE devono utilizzare come supporto il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione europea ha pertanto ritenuto opportuno riunire in un unico atto di esecuzione le disposizioni sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta.

La Commissione ha effettuato una valutazione sull'opportunità di introdurre la tessera professionale

europea per medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari e ingegneri, giungendo alla conclusione che la tessera professionale europea dovrebbe essere introdotta per cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare).

Per le professioni selezionate sussistono le condizioni previste all'articolo 4 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE, relative alla mobilità attuale e potenziale, all'esistenza di una regolamentazione della professione negli Stati membri e all'interesse manifestato dalle parti interessate. Sull'introduzione della tessera professionale europea per medici, ingegneri, infermieri specializzati e farmacisti specializzati è necessaria una valutazione più approfondita in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.



* Le sintesi sono tratte da

Access to European Union law